



IL LAVORO AGILE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Brevi osservazioni nell'attuale stato di emergenza

BOLOGNA 19 MARZO 2020



Il contesto normativo

Il d.P.C.M. 11 marzo 2020, all'art. 1, n. 7, lett. A), prevede che, con riferimento alle attività produttive e professionali, «sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza».

Del pari, il d.P.C.M. 8 marzo 2020, all'art. 2, comma 1, lett. r) – riproponendo esattamente la stessa formulazione di cui al d.P.C.M. 1° marzo 2020 [art. 4, comma 1, lett. a)] – dispone che: «la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (periodo emergenza fino al 31 luglio 2020), dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, **anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti**; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro».

CIRCOLARI ICN 37/2020 e 44/2020

IL LAVORO AGILE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Alla luce della disposizione da ultima richiamata, sino alla cessazione dello stato di emergenza attualmente in essere, il lavoro agile può essere attivato – su tutto il territorio nazionale, a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato – **unilateralmente dal datore di** lavoro, prescindendo dalla necessità di sottoscrivere un accordo individuale con il lavoratore, come invece previsto dagli artt. 18 ss. l. 22 maggio 2017, n. 81 (recante: “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”).

IL LAVORO AGILE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Il d.P.C.M. prevede, così, un significativo snellimento dell'iter di attivazione della modalità in questione di svolgimento dell'attività lavorativa; e ciò, oltretutto, come detto, attraverso il temporaneo superamento del meccanismo dell'accordo individuale, anche prevedendo espressamente la possibilità di adempiere telematicamente agli obblighi di informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro agile, anche facendo ricorso alla documentazione resa disponibile dall'INAIL sul proprio sito internet.

IL LAVORO AGILE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Ad ogni modo, se è vero, come è vero, che per l'applicazione della modalità di lavoro agile non è necessario il consenso del lavoratore – che, anzi, vista la causa di forza maggiore determinata dal virus, non può rifiutarsi di svolgere la prestazione con tale modalità – occorre tuttavia evidenziare che rimangono fermi i principi generali, dettati dalle disposizioni di cui agli artt. da 18 a 23 della citata l. n. 81 del 2017, di regolamentazione del lavoro agile, naturalmente in quanto compatibili con lo scenario di assenza di un accordo individuale lavoratore-datore di lavoro. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla disciplina dell'esercizio del potere di controllo che, in base all'art. 21 l. n. 81 del 2017, è rimessa all'accordo relativo alla modalità agile di svolgimento del rapporto: con riferimento a tale profilo, troverà applicazione il sistema normativo “generale”, di cui all'art. 4 l. 20 maggio 1970, n. 300.

IL LAVORO AGILE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Considerazioni operative

Da un punto di vista prettamente operativo, si segnala come, per l'attivazione della modalità in parola di svolgimento del rapporto di lavoro, sia sufficiente predisporre una **comunicazione (vedi circolare ICN 44/2020)** al singolo lavoratore ed effettuare le "Comunicazioni di *smart working* ai sensi del d.P.C.M. del 1° marzo 2020", seguendo l'apposita "Procedura semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di *smart working* ai sensi del d.P.C.M. del 1° marzo 2020", appositamente attivata sul sito del Ministero del lavoro, per far fronte all'emergenza da coronavirus: **servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking**

IL LAVORO AGILE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Considerazioni operative

Per quanto riguarda i termini di invio al Ministero ci sono diverse interpretazioni in quanto la legge 81/2017 fa un generico rinvio alla normativa sulle comunicazioni obbligatorie. L'avvio del lavoro agile si può interpretare come "**variazione**" con comunicazione entro 5 giorni (tesi della Fondazione Consulenti del lavoro) o come instaurazione di nuovo rapporto e quindi con comunicazione preventiva. In questa incertezza è ovviamente raccomandabile effettuare la comunicazione il giorno prima all'avvio,

IL LAVORO AGILE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

In merito ai contenuti della comunicazione unilaterale al lavoratore, di attivazione della modalità agile di lavoro, si possono fare le seguenti osservazioni sulla base della comunicazione predisposta da ICN.

E' utile inserire, in apertura, un richiamo al quadro normativo (in specie d.P.C.M. 1° marzo 2020), e alla finalità di contenimento del contagio da COVID-19, per poi presentare la comunicazione di temporanea attivazione del lavoro agile in senso stretto, cronologicamente contestualizzata (con indicazione dei termini di inizio e di fine).

IL LAVORO AGILE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

E' opportuno esplicitare che, per effetto dell'applicazione del lavoro agile, nulla cambia per quanto concerne la gestione del rapporto di lavoro, precisando, a titolo esemplificativo, che la sede di lavoro, salvo quanto diversamente previsto nella comunicazione, resterà quella aziendale, che non subiscono mutamenti le mansioni, l'orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali e, in generale, il trattamento legale, contrattuale, economico e retributivo del rapporto medesimo.

IL LAVORO AGILE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Con specifico riferimento all'orario di lavoro, occorre individuare e indicare – tra le altre cose – precisamente l'arco temporale di svolgimento della prestazione, prevedendo eventuali finestre di specifica interazione con l'organizzazione aziendale.

Particolarmente importante il richiamo all'obbligo di disconnessione dagli strumenti informatici, al termine dell'orario di lavoro,

IL LAVORO AGILE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Occorre, inoltre, indicare il soggetto cui fare riferimento all'interno dell'impresa per la programmazione del lavoro agile e per mantenere costante il canale di collegamento con la stessa.

IL LAVORO AGILE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Utile anche l'inserimento di un richiamo ai poteri datoriali e agli obblighi del lavoratore, specificando che essi sono tutti confermati nell'espletamento dell'attività lavorativa con modalità agile, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 4 l. 20 maggio 1970, n. 300, come anche della disciplina in materia di tutela e protezione dei dati personali e della privacy. Specularmente, merita di essere contemplato un breve cenno all'obbligo di riservatezza su dati e informazioni aziendali accessibili al lavoratore attraverso l'infrastruttura informativa aziendale, inserendo quindi la previsione dell'obbligo di adottare, con specifico riferimento alla modalità agile di svolgimento della prestazione, tutte le precauzioni idonee a garantire l'effettiva riservatezza dei dati in parola.

IL LAVORO AGILE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Elencata e brevemente descritta la dotazione infrastrutturale tecnologica fornita al singolo lavoratore per lo svolgimento da remoto della prestazione (PC portatile , tablet, etc.), va poi precisato che l'azienda, in caso di malfunzionamento degli strumenti messi a disposizione , si riserva di richiamare in sede il lavoratore (adottando tutte le misure in materia di sicurezza previste dal protocollo del 14 marzo 2020)

IL LAVORO AGILE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

In chiusura della comunicazione, è utile inserire il riferimento all'informativa sui rischi generici e specifici connessi alla particolarità del lavoro agile e all'onere aziendale di tutti gli adempimenti dovuti in materia di salute e sicurezza,

IL LAVORO AGILE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Spunti di riflessione e approfondimento

Come ben si coglie già dalla lettura del DPCM 8 marzo 2020, il fulcro della disposizione risiede nel superamento dell'accordo individuale, quale fonte di disciplina e organizzazione della modalità agile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, e, quindi, **nel passaggio dalla consensualità all'unilateralità dell'applicazione del lavoro agile.**

IL LAVORO AGILE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Le ragioni di tale emblematico passaggio risiedono, del resto, nella finalità emergenziale che ha animato l'adozione dei Decreti di marzo 2020, sopra richiamati.

Invero, com'è noto, l'art. 18 l. n. 81 del 2017 (“Lavoro agile”) ha introdotto la fattispecie in parola «allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro», prevedendo che tale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato sia «stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa

IL LAVORO AGILE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

In altri termini, in un contesto per così dire “fisiologico”, il lavoro agile è concepito come strumento teso a conseguire finalità di **conciliazione tempi di vita e di lavoro**. Diversamente, nel quadro “patologico” dell'emergenza da COVID-19, esso viene individuato quale strumento privilegiato per il contrasto e il contenimento – in specie in ambito lavorativo – del diffondersi del virus, realizzando attraverso di esso un bilanciamento tra gli interessi costituzionali coinvolti: diritto alla salute (art. 32 Cost.) e diritto al lavoro (art. 4 Cost.).

Un ulteriore profilo meritevole di cenno attiene, poi, alla questione qualificatoria che scaturisce inevitabilmente dalla lettura del d.P.C.M.

IL LAVORO AGILE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

E invero, com'è noto, nel lavoro agile “standard”, la «prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva» (art. 18, comma 1, l. n. l. n. 81 del 2017).

▪

IL LAVORO AGILE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Diversamente, il lavoro agile “emergenziale” si colloca e contestualizza fuori dell'alternanza dualistica tra i locali aziendali e la dimensione esterna degli stessi, situandosi esclusivamente nel campo “remoto” e, auspicabilmente

presso il solo domicilio del lavoratore. ■

IL LAVORO AGILE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Si può quindi ritenere che quello che il Governo italiano ha introdotto con i d.P.C.M. che si sono succeduti negli ultimi giorni, si inquadra in nuova forma di lavoro che potrebbe essere inquadrata nella categoria del c.d. "telelavoro a domicilio" ,,,,,,**ma queste sono solo sottigliezze**,,,,,,

.

IL LAVORO AGILE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

**L'UNICO OBIETTIVO E' ARGINARE
IL CONTAGIO PER SCONFIGGERE
IL CORONAVIRUS ----- #
RESTATE A CASA**